

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di Febbraio alle ore 14,30, presso l'aula 1 Core ampliamento -1 dell'Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 80 Reggio Emilia, si è riunita in seconda convocazione essendo le precedenti andate deserte, l'Assemblea dei soci della ODV A.RE. STOM. Associazione Reggiana Stomizzati ed Incontinenti, di seguito Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Esame ed approvazione del nuovo statuto adeguato secondo le indicazioni del RUNTS ai sensi del D.lgs. 117/2017 e deliberazioni conseguenti

Varie ed eventuali.

Constatata la validità dell'assemblea, assume la presidenza, a norma di statuto, il sig. TORRICELLI GIUSEPPE, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il sig. BECCARI ROSANNA,

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- sono presenti i soci indicati nell'allegato 1 con le relative firme autografe, titolari del diritto di voto e sono tutti regolarmente iscritti nel libro soci.

Ciò dichiarato, il Presidente, espone le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto associativo, in completa sostituzione di quello precedente adottato nel 2019, allo scopo di adeguarlo alle norme introdotte dal D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

Il Presidente comunica che per procedere alle modifiche statutarie l'Associazione si è avvalsa del Centro Servizi Volontariato di Reggio Emilia che ha reso disponibile il format del nuovo statuto e tutte le modifiche chieste dal RUNTS di Bologna sono state fatte dalla Commercialista Rosanna Beccari in concerto con la Regione Emilia Romagna che ha chiesto espressamente tali adeguamenti. Al termine della presentazione e delle note di precisazione il Presidente propone la delibera di adozione del nuovo statuto che sostituisce quello vigente, raccogliendo le modifiche illustrate e riportate nel testo combinato dell'Allegato 2.

Il testo del nuovo statuto viene portato in votazione per alzata di mano, con prova e controprova.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci dell'associazione, udita la relazione del Presidente, con voto favorevole di tutti i soci presenti

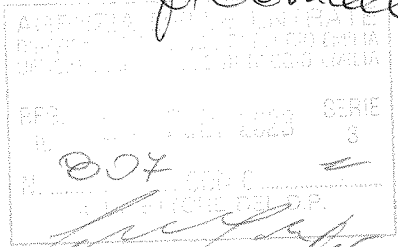
DELIBERA

- di approvare definitivamente il nuovo statuto dell'Associazione per procedere poi all'invio al RUNTS previa registrazione all'Agenzia delle Entrate che in base alle normative vigenti non è soggetta a tassazione.

Esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 16,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

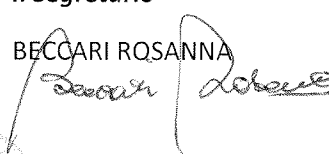
Il Presidente

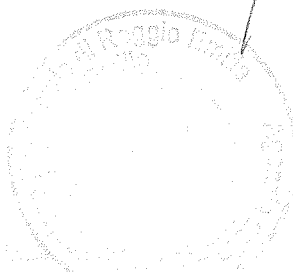
TORRICELLI GIUSEPPE


Il Segretario

BECCARI ROSANNA





STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

“A.RE.STOM.-ASSOCIAZIONE REGGIANA STOMIZZATI E INCONTINENTI -ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **“A.RE.STOM.-ASSOCIAZIONE REGGIANA STOMIZZATI E INCONTINENTI-ODV”**, con sede legale nel Comune di Reggio Emilia.

L'A.RE.STOM.-ASSOCIAZIONE REGGIANA STOMIZZATI E INCONTINENTI è stata fondata con atto costitutivo e statuto in atti N°164080 , Rep.- N36453 il 25 -6-1999, innanzi al Notaio Cav.Dott. Giandomenico Serri in Reggio Emilia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- 1) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.52 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- 3) Formazione universitaria e post-universitaria;-----
- 4) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----
- 5) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;-----
- 6) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale dedicate ai soci , familiari e sostenitori;-----
- 7) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione di prodotti specifici per l'assistenza agli stomizzati ed incontinenti di cui alla legge 19 agosto 2016 , n.166 e successive modificazioni, erogazione di servizi a sostegno di soci svantaggiati;-----
- 8) Promozione e tutela dei diritti umani, civili , sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 ,della legge 24 dicembre 2007, n.244;-----



In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Riunire in forma libera associativa le Persone che hanno subito un intervento chirurgico e sono conseguentemente portatori di stomia o comunque affetti da incontinenza, insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza, al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro;-----
- b) Portare aiuto materiale e morale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire;-----
- c) Svolgere attività di informazione, prevenzione e formazione sui problemi attinenti le neoplasie intestinali e genito-urinarie, le malattie infiammatorie intestinali e per tutte le forme patologiche che richiedono la confezione di una stomia, nei confronti dei medici, degli infermieri, dei professionisti della sanità e dei pazienti stessi, affinché possa essere conseguito il pieno supporto terapeutico insieme a quello funzionale, rieducativo e di reinserimento sociale;-----
- d) Sviluppare in seno all'opinione pubblica ed alle autorità competenti una cultura favorevole ai problemi assistenziali, rieducativi e alle fragilità espresse da queste persone;-----
- e) Procurare all'Associazione i mezzi finanziari, le elargizioni, le donazioni utili al conseguimento delle finalità statutarie;-----
- f) Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che volga a potenziare l'attività dell'Associazione soprattutto nel campo della ricerca, della formazione e dell'aggiornamento professionale, anche mediante attività diretta o indiretta di volontariato.-----
- g) svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi statutari.-----

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo, prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;-----



2. eredità, donazione e legati;-----
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; -----
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;-----
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;-----
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, purchè secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);-----
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.-----

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All' Associazione possono aderire le Persone che hanno subito un intervento chirurgico e sono portatori di stomie, addominali, esofagee e gli incontinenti. All' Associazione inoltre possono



aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire gli scopi della Stessa e di sottostare al suo statuto per il conseguimento delle finalità di cui all'Art.2 . I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Può essere conferita la qualifica di socio onorario a chi si sia distinto per particolari benemeritenze nel campo dell'assistenza a pazienti portatori di stomia o incontinenti.

I soci prestano la propria opera personalmente, spontaneamente e gratuitamente.

La qualifica di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;



- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (uno)_anno;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

L'ordinamento dell'Associazione è ispirato al principio di uguaglianza : tutti i soci in quanto tali hanno uguali diritti e uguali doveri.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.
- ad essere assicurati dall' Associazione per i rischi connessi con le attività svolte come socio e previste dal presente statuto, che possano provocare danni nei confronti di terzi ed, in itinere, di se stessi.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso personale scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indice analitico degli argomenti da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.



L'Assemblea ordinaria:

- elegge, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti;
- discute ed approva la relazione sull'attività del Consiglio direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.
- Stabilisce l'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, ciò non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che hanno ottenuto il maggior numero di voti, senza necessità di particolari maggioranze.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per 1 (uno) mandato consecutivo. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta



immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla elezione e nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il programma di attività dell'Associazione, da presentare all'Assemblea per la relativa approvazione
- predispone bilancio o rendiconto da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione personale in forma cartacea o informatica 8 giorni prima della riunione. La convocazione deve contenere l'indice analitico degli argomenti all'ordine del giorno da trattare. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio direttivo di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le

presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza che andranno ratificati nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è il titolare del trattamento dei dati personali dei Soci, acquisiti con la domanda di ammissione e della tenuta dei libri sociali in osservanza del DGPR EU 679/2016.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Reggio Emilia, 15 febbraio 2023

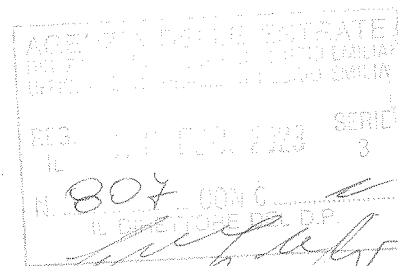
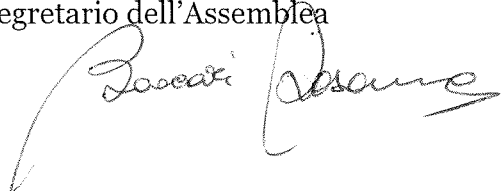
Il Presidente dell'Assemblea

"A.RE.STOM.-ASSOCIAZIONE REGGIANA STOMIZZATI E INCONTINENTI -ODV"

Sig. Giuseppe Torricelli



Il Segretario dell'Assemblea



Dr. Giuseppe M. Di Tila
(1) Segretario
Dott. M. M. M.

